

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio nazionale forense, riunito in seduta pubblica, nella sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Ubaldo PERFETTI	Presidente f.f.
- Avv. Andrea MASCHERIN	Segretario
- Avv. Carlo ALLORIO	Componente
- Avv. Carla BROCCARDO	“
- Avv. Antonio DE GIORGI	“
- Avv. Federico FERINA	“
- Avv. Fabio FLORIO	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Aldo MORLINO	“
- Avv. Claudio NERI	“
- Avv. Andrea PASQUALIN	“
- Avv. Bruno PIACCI	“
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	“
- Avv. Susanna PISANO	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Ettore TACCHINI	“

con l'intervento del rappresentante del P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Ceniccola ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato in data 3.10.2011 dall'avvocato M.G., nato a Salerno il 12.4.1968, avverso la decisione di data 24 giugno 2008, depositata il 2 agosto 2011 e notificata in data 5 agosto 2011, con cui il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per anni uno.

Il ricorrente avv. M.G., è comparso personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, regolarmente citato, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere avv. Carla Broccardo;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo la conferma della responsabilità disciplinare del ricorrente con riduzione della sanzione inflitta;

Inteso il ricorrente il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

FATTO

In data 29 luglio 2004 perveniva al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro un esposto (prot. n. 3670) a firma del signor S.B. che segnalava il comportamento tenuto dall'avv. M.G. in relazione ad un prestito personale a questi concesso.

L'esponente riferiva, in particolare, di aver sottoscritto otto assegni bancari (alcuni in bianco e altri recanti il solo importo in cifre) in favore dell'avv. M.G. che con scrittura privata del 18 febbraio 2003 e successivamente nella corrispondenza intercorsa fra loro, si era riconosciuto debitore dell'esponente per la somma complessiva di euro impegnandosi alla relativa restituzione.

Tale impegno non solo non era stato rispettato nei tempi e modi stabiliti, ma i predetti assegni erano stati portati all'incasso in diversi momenti dall'avv. G., previa compilazione per quelli emessi in bianco, per un importo complessivo di euro, quindi ben oltre quanto concordato con l'esponente.

Nell'esposto, infine, B. segnalava come l'assegno dell'importo di euro, emesso successivamente a suo favore da parte dell'avv. G. a parziale restituzione del prestito, fosse tuttavia risultato privo di copertura finanziaria.

Per i fatti lamentati era stata presentata, nel mese di aprile 2004, denuncia-querela contro ignoti alla Procura della Repubblica di Catanzaro.

Invitato a prendere posizione dal COA territoriale, l'avv. M.G. depositava proprie controdeduzioni d.d. 10 dicembre 2010, contestando integralmente le accuse mosse ed evidenziando come gli assegni in questione fossero stati emessi per puro spirito di liberalità dall'esponente, a conoscenza delle sue difficoltà economiche e personali; proprio per questi motivi sui titoli non erano stati indicati gli importi.

Riferiva inoltre di aver provveduto alla restituzione del prestito per un certo periodo di tempo con pagamenti rateali di piccoli importi e che in ogni caso la presentazione all'incasso degli assegni era stata concordata verbalmente e di volta in volta con l'esponente.

Con delibera d.d. 4 aprile 2007 il COA deliberava l'apertura del procedimento disciplinare, rubricato sub n. 36/04 RG, a carico dell'avv. M.G. per i seguenti capi di incolpazione

- *violazione art. 5 del Codice Deontologico Forense per non aver ispirato la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro nella vicenda oggetto dell'esposto del signor S.B.;*
- *violazione art. 56 stesso codice per non essersi uniformato al dovere di comportarsi nei rapporti interpersonali, anche al di fuori dell'esercizio della professione, in modo tale*

da non compromettere la fiducia dei terzi nella dignità della professione;

- violazione art. 59 stesso codice per non aver provveduto ad adempiere all'obbligazione di restituzione nei confronti di S.B..

Con atto di citazione notificato in data 11 aprile 2008, l'avv. M.G. veniva citato a comparire davanti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro all'udienza del giorno 16 maggio 2008; a tal riguardo l'incolpato depositava istanza di rinvio segnalando che erano in corso trattative di componimento con l'esponente e che era sua intenzione adoperarsi per la restituzione degli importi dovuti.

Il procedimento disciplinare, fissato per le udienze del 16 maggio 2008 e 10 giugno 2008, entrambe però rinviate su richiesta dell'incolpato, si concludeva in data 24 giugno 2008. Esperita l'attività istruttoria, in particolare con l'audizione dell'incolpato e l'esame della documentazione in atti, il Consiglio territoriale riteneva provata la responsabilità deontologica dell'avv. M.G. e gli applicava la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per anni uno.

Il Consiglio basava la propria decisione sugli elementi probatori emersi nell'istruttoria e sulla circostanza che l'incolpato non negava l'esistenza del debito (quanto meno per la minor somma) e rilevava come il suo comportamento aveva violato il principio dell'affidabilità risultando "che lo stesso abbia contraffatto i titoli emessi dall'esponente" e abbia emesso, a saldo del proprio debito, un assegno privo di copertura bancaria".

Evidenziava, inoltre, "che il sopravvenire di situazioni di difficoltà economica dovuta a motivi di salute o familiari, non giustifica la violazione dei principi deontologici" ascritti, "ognuno dei quali meritevoli di sanzione e vieppiù censurabili in una visione complessiva, anche alla luce della norma di chiusura di cui all'art. 60 c.d.f."

Avverso detta decisione notificata in data 5 agosto 2011 proponeva rituale e tempestiva impugnazione l'avv. M.G., adducendo in estrema sintesi i seguenti motivi di gravame:

- il travisamento della circostanza a lui ascritta della emissione di un assegno bancario privo di copertura. Precisava infatti che il titolo di credito di euro sarebbe stato emesso da certo Giuseppe G. (e non da lui) tanto che il legale dell'esponente, con nota del 3.02.2005, richiedeva detta somma appunto a tale sig. G. G.;

- il travisamento della circostanza - che peraltro ha indotto il Consiglio territoriale ad irrogare la sospensione massima - secondo cui si sarebbe esposto con il suo comportamento ad una denuncia penale, in realtà presentata dall'esponente contro ignoti e non contro l'incolpato;

- la mancata prova della circostanza riferita dall'esponente circa l'alterazione e la contraffazione dei titoli di credito a lui rilasciati dal sig. B..

Concludeva chiedendo l'annullamento della sanzione di anni uno inflitta dal COA di

Catanzaro, la irrogazione della più mite sanzione della censura e, in subordine, la riduzione della stessa alla sanzione della sospensione dall'esercizio professionale nella misura minima.

In data 17 gennaio 2013, in vista dell'udienza fissata innanzi al Consiglio Nazionale Forense per il giorno successivo, il ricorrente depositava memoria difensiva con cui ribadiva le censure mosse alla decisione del COA e insisteva per l'assoluzione e in subordine per la riduzione della sanzione.

DIRITTO

I. Preliminarmente il Consiglio rileva come il ricorso non presenta una specifica articolazione dei motivi di impugnazione che secondo costante giurisprudenza, costituisce condizione di ammissibilità del ricorso (cfr. CNF 15.12.2011, n. 184).

Il ricorso si sostanzia, infatti, nella riproposizione delle difese già prospettate in primo grado e disattese, senza indicare in modo chiaro e inequivoco le ragioni di fatto e di diritto delle doglianze mosse alla decisione impugnata.

Tuttavia, in questo caso, andrà valutata comunque in questa sede la condotta complessiva dell'incolpato e le valutazioni del Consiglio territoriale essendo il Consiglio Nazionale Forense anche giudice di merito oltre che di legittimità.

II. Nel merito, questo Consiglio ritiene che all'esito del procedimento sussista la responsabilità deontologica dell'incolpato secondo l'accertamento istruttorio svolto dal Consiglio dell'Ordine di Catanzaro nella decisione impugnata.

Il parziale accoglimento delle censure mosse dall'incolpato alla decisione impugnata, di cui si dirà *infra*, non fa venir meno, infatti, il disvalore del comportamento posto in essere dall'avv. M.G. in violazione dello specifico precetto di cui all'art. 59 del C.d.f.

In ordine alla contestazione di non aver provveduto al pagamento del debito contratto, l'esistenza del mutuo stipulato con il sig. S.B. nonché la mancata restituzione a questi delle somme di denaro ricevute - quanto meno nell'ammontare minimo non contestato dall'incolpato di cui alla scrittura privata d.d. 18.2.2003 - risultano provati dalla documentazione in atti posta alla base della decisione dal Consiglio locale.

Entrambe le circostanze non sono smentite dall'incolpato.

Questi elementi risultano idonei dal punto di vista probatorio a fondare la responsabilità deontologica posto che, per costante orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio, la decisione dell'Ordine territoriale deve considerarsi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non soltanto sulla base delle dichiarazioni dell'esponente, laddove esse siano pienamente coerenti, ma anche sulla base delle risultanze istruttorie (cfr. CNF 20..2012, n. 98, 12.5.2010, n. 28 e 4.6.2009, n. 60).

Il comportamento ascritto all'avv. M.G., per il quale si ritiene provata la responsabilità, è

lesivo della dignità e del decoro cui deve ispirarsi, anche nell'ambito della vita privata, la condotta dell'avvocato e come tale deve essere sanzionato.

L'avvocato è tenuto a provvedere puntualmente all'adempimento delle obbligazioni da lui assunte nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata del debito; tale obbligo di natura deontologica oltre che giuridica mira a tutelare l'affidamento dei terzi nella *capacità dell'avvocato di rispettare i propri doveri professionali* (cfr. CNF 20.4.2012, n. 68 e 15.12.2011, 198) e la negativa pubblicità che deriva dall'inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull'immagine della classe forense.

III. Nonostante la conferma dell'iter logico argomentativo di cui alla decisione impugnata e dell'affermata responsabilità deontologica, vi è tuttavia un punto in merito al quale le doglianze mosse dal ricorrente appaiono meritevoli di accoglimento.

Risulta, infatti, dagli atti che la sottoscrizione dell'assegno - rimasto insoluto - dell'importo di euro emesso in favore dell'esponente S.B. fosse di tale G. G.; la non riferibilità all'incolpato dell'emissione del titolo, poi protestato, risulterebbe quindi dagli atti del procedimento.

Secondo questo Consiglio tale circostanza non fa comunque venir meno la responsabilità deontologica dell'incolpato, posto che l'inadempimento nei confronti del B. è comunque provato - per il mancato soddisfacimento del debito assunto e per la compilazione dei titoli portati all'incasso ne affievolisce la gravità.

IV. Quanto alla sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per anni uno la doglianza mossa dal ricorrente appare meritevole di accoglimento.

A questo Consiglio la sanzione nella misura irrogata appare eccessiva rispetto alla condotta posta in essere dal professionista; ciò sia in relazione al venir meno di uno dei profili di responsabilità (l'emissione dell'assegno di euro, sottoscritto da tale G. G.) che alla mancata valutazione del comportamento tenuto dall'esponente, che avrebbe consentito all'Ordine territoriale una diversa qualificazione del rapporto intercorso fra i due soggetti.

Non può essere infatti trascurato lo spirito di liberalità che ha animato l'esponente nella concessione del prestito, la conoscenza da parte sua delle difficoltà familiari ed economiche in cui versava l'incolpato, il notevole lasso di tempo intercorso fra i fatti segnalati e la presentazione dell'esposto.

Inoltre, anche la consegna di titoli di credito non completi in tutti i loro elementi è sicuramente indice di un rapporto di fiducia e familiarità, dal quale ben può desumersi l'esistenza di accordi verbali anche difformi da quanto risultante nella scrittura privata.

In conclusione quindi, questo Consiglio ritiene di poter accogliere il ricorso relativamente

alle censure che riguardano la misura della sanzione irrogata.

P.Q.M.

il Consiglio Nazionale Forense, riunito in Camera di Consiglio;
visti gli artt. 38, 40, n. 3 e 54 del R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, in parziale accoglimento del ricorso proposto dall'avv. M.G., nato a Salerno il 12.4.1968, avverso la decisione d.d. 24.6.2008 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro, riduce la sanzione applicata della sospensione dall'esercizio della professione a mesi due conferma nel resto l'impugnata decisione.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2013.

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Andrea Mascherin

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Prof. Avv. Ubaldo Perfetti

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 23 luglio 2013

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Andrea Mascherin

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Andrea Mascherin